

Art. 4°

Per le categorie con partecipazione agli utili, l'Istituto si impegna a rimborsare i premi dovuti dagli assicurati a quell'ammontare che, secondo le tariffe della Compagnia al momento di emissione del contratto, pure che rappresento il premio di una analoga polizza con partecipazione agli utili. La Compagnia fornirà a quest'effetto tutte le informazioni necessarie.

Art. 5°

La Compagnia verserà all'Istituto l'ammontare delle riserve di cui all'Art. 2), al netto del compenso di cui all'Art. 3), e del saldo del conto previsto dall'Art. 4). A tale effetto la Compagnia trasferirà all'Istituto:

a) il cumulo dei prestiti su ipoteche consentiti dalla Compagnia ai propri assicurati e che le siano dovuti al 1° gennaio 1922;

b) i titoli di rendita 3 1/2% (1902), di rendita 3 1/2% (1906), e di consolidato 5% depositati alla Cassa d'v. e T. P. in adempimento dell'obbligo prescritto dall'art.

